



COMUNE DI CAPACI
AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO

AREA V – Lavori Pubblici

Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 e ss.mm.ii ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della L. 120/2020 e dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii tramite RDO sul MePa

GRUPPO _____

CUP: _____

CIG _____

DISCIPLINARE DI GARA

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Giuseppe Lo Iacono

Il Funzionario Responsabile dell'Area V:

Ing. Giuseppe Lo Iacono

Art. 1 – OGGETTO ED IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

Oggetto del servizio consiste sinteticamente nell'espletamento del servizio di architettura e ingegneria inerente l'esecuzione delle verifiche tecniche, comprensive delle indagini diagnostiche, finalizzate alla determinazione dei livelli di adeguatezza sismica rispetto a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in zona sismica degli edifici scolastici, sotto specificati, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20/3/2003 mediante rilievi, saggi, campagne di indagini diagnostiche in situ ed in laboratorio e relative attività edili accessorie, modellazioni matematiche ed analisi strutturali finalizzate nella determinazione dei livelli di adeguatezza e di sicurezza sismica degli edifici scolastici di cui in premessa ai sensi dell'OPCM n. 3274/2003, del D.P.C.M. 21/10/2003 e del D.D.G. 1372/2005 ed ss.mm.ii. con un livello di conoscenza minimo pari ad LC2 (adeguato), indipendentemente dalla tipologia strutturale, costruttiva e geometrica dei suddetti immobili, mediante lo svolgimento almeno delle attività richiamate nei suddetti decreti ed ordinanza nonché nel D.M. 17/01/18 (NCT 2018) svolgendo tutte le attività e prestazioni comunque richiamate e/o elencate nel dettaglio nell'allegato schema di contratto/disciplinare di incarico.

L'importo della prestazione posto a base di gara, correlato al gruppo _____, è pari ad € _____ oltre oneri ed IVA.

Tale importo sarà assoggettato al ribasso offerto in sede di gara

Con l'importo sopra indicato risultano compensate tutte le prestazioni principali ed accessorie, tutte le spese generali ed utili di impresa dell'aggiudicatario nonché tutti gli oneri accessori che lo stesso dovrà sostenere, anche qualora non esplicitamente menzionati nel contratto e negli atti di gara, ma comunque normativamente previsti e/o necessari per assicurare l'esecuzione del servizio secondo le migliori regole dell'arte e della deontologia professionale come meglio dettagliato nello schema di contratto/disciplinare di incarico.

L'importo totale del servizio come aggiudicato è da intendersi convenuto a corpo, in misura fissa ed invariabile senza alcuna possibilità di rideterminazione.

Art. 2 – FINANZIAMENTO, PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

La copertura finanziaria per l'espletamento del servizio in questione è garantita mediante il finanziamento ottenuto dal Comune di Capaci con D.D.G. n.2023 del 17/05/2019 da parte dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. A tal proposito si precisa che qualora il finanziamento venisse revocato o comunque non più erogato da parte dell'Ente/Ministero/Assessorato finanziatore, il Comune di Capaci si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto/disciplinare di incarico, alla consegna del servizio ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere all'ultimazione del servizio per impossibilità sopravvenuta senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 e che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccettiva e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento.

Procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 come derogato dall'art. 1 della Legge 120/20 mediante gara telematica sul MePa ai sensi del comma 6 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta.

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Art. 3 - DATE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Secondo le indicazioni e le procedure della RdO su piattaforma Me.Pa.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:

- previa adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la presente procedura e modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea o congrua e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.
- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice ritenuta idonea o congrua;
- di procedere all'aggiudicazione in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua a sua discrezione;
- di procedere, in caso di presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, al sorteggio esclusivamente del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali;
- qualora il finanziamento venisse revocato o non più erogato da parte dell'Ente/Ministero finanziatore, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto, alla consegna dei lavori ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere all'ultimazione dei lavori senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/ e che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccettiva e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento

A tal proposito, poiché l'intervento trova copertura finanziaria nelle risorse assegnate al Comune di Capaci con D.D.G. n.2023 del 17/05/2019 da parte dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. A tal proposito si precisa che qualora il finanziamento venisse revocato o comunque non più erogato da parte dell'Ente/Ministero/Assessorato finanziatore, il Comune di Capaci si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto/disciplinare di incarico, alla consegna del servizio ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere all'ultimazione del servizio per impossibilità sopravvenuta senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 e che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccettiva e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento.

Si precisa che trova applicazione quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 50/16 in merito al soccorso istruttorio e che il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83, comma 9, costituisce causa di esclusione.

Art. 4 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art.46 del D.Lgs 50/2016 iscritti all'albo Unico Regionale di cui all'art. 12 della L.R. 12/11 costituito con Decreto dell'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità del 22/06/2015 ss.mm.ii e presenti sia nell'elenco approvato ed allegato al D.D.G 52/18 che nell'ultimo elenco aggiornato al 05/3/21 ed approvato con D.D.G. 221/21 come modificato dal DDG 255/21, che siano in possesso dei requisiti soggettivi di ordine generale, di idoneità professionale ed economico-finanziari tecnico-professionale e che:

- non versino in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art.80 del Codice degli Appalti;
- non siano incorsi nei divieti o nelle violazioni richiamate all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/01 ed ss.mm.ii. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

- procedano all'accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità in quanto causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012 e del comma 3 dell'art. 83 bis del D.Lgs. 159/11 ed ss.mm.ii..

Si ricorda che:

- ai sensi del comma 5 del succitato articolo 80, l'esclusione è disposta in ogni momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del succitato articolo 80;
- ai sensi del comma 7 del succitato articolo, l'operatore economico che si trovi nelle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante e/o affidatario, ai sensi dell'art.24 c.5 del D.Lgs 50/2016, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di manifestazione di interesse e confermati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

In caso di professionalità distinte, l'operatore economico dovrà indicare, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Non possono partecipare alla procedura in oggetto coloro che risultino inibiti per Legge ovvero per emissione di provvedimento di autorità giudiziaria o disciplinare da parte dell'Albo/Collegio/Associazione professionale che comportino la sospensione dall'esercizio della professione.

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari si applica l'art. 48 D.Lgs 50/2016.

Ai sensi del punto 2.2.3.1. della Linea Guida ANAC n. 1, i raggruppamenti temporanei costituiti e costituenti di professionisti devono possedere cumulativamente i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativi di cui al presente avviso.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16 nell'offerta devono inoltre, essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I raggruppamenti temporanei costituiti o costituenti di professionisti devono possedere cumulativamente i requisiti tecnico professionali indicati nell'avviso.

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Va specificatamente indicata quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nel periodo, ai fini della loro computazione.

Qualora i servizi siano stati espletati in associazione con altri soggetti, dovranno essere specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.

In caso di raggruppamenti temporanei il requisito relativo al fatturato globale ed il requisito dell'elenco dei servizi devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso e detti requisiti devono essere posseduti singolarmente in misura maggioritaria dal mandatario.

A tal proposito si specifica che, come rappresentato dall'ANAC con specifico chiarimento del Consiglio dell'Autorità del 14 novembre 2018, "Il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti; pertanto l'operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandatario, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultimo".

Ai sensi del comma 7 dell'art.48 del Codice degli Appalti, ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art.46 c.1 D.Lgs 50/2016 è fatto divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla presente procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla presente procedura negoziata, contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti in cui figura la presenza del medesimo soggetto.

È inoltre, vietata la partecipazione di operatori economici, anche in consorzio, che abbiano rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., o si trovino qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri operatori che partecipano alla medesima gara, se la situazione di controllo o la relazione di fatto implica che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16, i consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs 50/16, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 20 dell'art. 105 del codice degli appalti.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 48 del D.Lgs 50/16, l'inosservanza del divieto di cui al comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs 50/16 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto.

Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17, 18 e 19 del D.Lgs 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Per quanto non indicato nel presente invito relativamente ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 5 - VERIFICHE POST GARA E STIPULA DEL CONTRATTO

L'affidamento è condizionato alla verifica dell'inesistenza, a carico dell'aggiudicatario, delle cause di divieto a concludere contratti previste dalle normative vigenti ed all'accertamento da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 ed 83 del D.Lgs. 50/16 dichiarati dall'operatore economico aggiudicatario.

La Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di idoneità professionale, di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, esclusivamente sull'aggiudicatario ai sensi del comma 6 ter dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.

E' fatta salva ed impregiudicata la facoltà della stazione appaltante di estendere le verifiche anche agli altri partecipanti.

Il possesso dei requisiti speciali dichiarati in sede di RdO, preso atto di quanto indicato anche dall'art. 86 del D.Lgs. 50/16, sarà verificato acquisendo, anche richiedendone la presentazione direttamente agli offerenti e d'ufficio qualora in possesso di altre pubbliche amministrazioni, la seguente documentazione:

- 1) DURC o certificato attestante la regolarità contributiva all'Ente assicurativo e previdenziale di competenza;
- 2) il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- 3) il certificato di iscrizione al relativo all'ordine professionale;
- 4) l'attestato di avvenuto adempimento agli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 137/12 ed s.m.i. per l'anno 2020;
- 5) certificati di regolare esecuzione dei servizi di architettura e ingegneria dichiarati in sede di gara, con indicazione delle rispettive classi e categorie di progettazione, l'importo del servizio, il periodo di espletamento e l'Ente Committente; in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia;
- 6) copia delle Dichiarazione IVA, dei modelli Unico e/o dei Bilanci depositati qualora dovuti con relativa attestazione di avvenuta deposito/presentazione telematica degli ultimi tre esercizi.

Qualora a seguito delle verifiche d'ufficio risultasse che i requisiti di ordine generale e/o speciale dichiarati con autocertificazione da parte dell'operatore economico aggiudicatario non fossero confermati, ovvero in caso di presentazione di qualsiasi altra dichiarazione mendace, la Stazione Appaltante procederà alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza ai sensi del comma 12 dell'art.80 del D.Lgs. 50/16 ed alla conseguente esclusione dalla gara ed eventuale nuova aggiudicazione al secondo migliore offerente in graduatoria.

La Stazione Appaltante procederà ad effettuare le comunicazioni inerenti l'aggiudicazione entro cinque giorni dall'emissione del relativo provvedimento ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 con le modalità ed i contenuti di cui al comma 6 del suddetto articolo.

Ai sensi del paragrafo 4.3.3 della Linea Guida ANAC n. 4 approvata con delibera n. 1097 del 26/10/16, al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima, entro trenta giorni dall'aggiudicazione della presente procedura, pubblicherà anche ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) ed ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della Legge 120/2020 e, per quanto applicabile, dell'art.98 del D.Lgs. 50/16, le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali l'elenco dei soggetti invitati/partecipanti.

La stazione Appaltante garantirà l'applicazione del differimento del diritto di accesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 2 del Codice.

Ai sensi del comma 10 lett.b) dell'art.32 del D.Lgs. 50/16 è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto che avverrà con una delle forme previste dall'art. 32, comma 14 del Codice.

Art. 6 – DURATA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Coerentemente con gli obiettivi e le tempistiche definite anche dal D.D.G. 2023/2018 come modificato da ultimo con il D.D.G. 1641/2020 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, il servizio affidato avrà la durata di **45** (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto/disciplinare di incarico. Nei tempi di cui sopra sono comprese tutte le attività che competono all'O.E. incaricato descritte nel contratto/disciplinare di incarico.

A tal proposito si sottolinea che costituisce obbligo dell'O.E. aggiudicatario di procedere all'immediato avvio del servizio in urgenza a seguito di richiesta dall'Amministrazione Appaltante nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura e della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 8. A tal proposito rimane facoltà del Comune di Capaci, di avviare ogni e qualsivoglia azione giudiziaria a tutela dell'Ente per il

risarcimento del danno derivante dall'eventuale mancata erogazione e/o revoca del finanziamento assegnato oltre l'applicazione delle ulteriori clausole prescritte e richiamate nel contratto/disciplinare di incarico.

Qualora il ritardo nella consegna degli elaborati e/o nel completamento delle prestazioni richieste non sia in tutto o in parte imputabile all'O.E. incaricato, a seguito di richiesta motivata dello stesso, il R.U.P., valutata la congruità, può concedere una sospensione del termine di consegna degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 50/2016 art. 107.

Art. 7 – PAGAMENTI E PENALI

L'importo totale delle prestazioni sarà quello risultante dall'aggiudicazione dell'offerta formulata dall'operatore economico, oltre agli oneri di legge. Il corrispettivo delle prestazioni risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di procedura negoziata, è da intendersi convenuto "a corpo", in misura fissa ed invariabile senza alcuna possibilità di rideterminazione ed è forfettario e comprensivo delle prestazioni principali ed accessorie, nonché di tutte le spese di qualunque natura, tipologia e importo sostenute per l'espletamento del servizio.

Il pagamento delle prestazioni, compatibilmente con gli accreditamenti ricevuti dall'Ente erogatore del finanziamento (Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale), avverrà secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 7 dello schema di contratto/disciplinare di incarico. In particolare il corrispettivo, eventualmente diminuito delle penali, verrà corrisposto secondo le modalità di seguito indicate.

Caso a): Consegna contestuale entro i termini contrattuali della documentazione inerente tutti gli edifici:

- il 100% delle prestazioni complessive di tutti gli edifici attribuiti ed oggetto delle indagini, dopo l'approvazione della documentazione consegnata;

Caso b): Consegna differenziata per ogni edificio entro i termini contrattuali:

- il 100% delle prestazioni complessive per l'edificio interessato dopo l'approvazione della documentazione consegnata;

Caso c): Consegna ritardata oltre i termini contrattuali:

- l'importo delle prestazioni complessive riguardanti l'edificio (detratto l'importo della penale applicata per ritardo) dopo l'approvazione della documentazione consegnata.

Le relative liquidazioni saranno disposte entro i successivi 30 giorni dall'accreditamento delle somme da parte dell'Assessorato.

Trova applicazione l'anticipazione secondo quanto previsto dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/16 compatibilmente con la disponibilità di erogazione del finanziamento.

In considerazione della fattispecie di finanziamento pubblico dell'intervento, le parti confermano e concordano che l'effettivo pagamento potrà essere subordinato all'erogazione o emissione di mandati a favore del Comune di Capaci da parte dell'Ass.to Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale delle somme connesse con l'ammissione al finanziamento dell'intervento come indicato nel D.D.G. n.2023 del 17/05/2019 e che in ragione di ciò l'eventuale ritardo nel pagamento non produrrà alcun interesse ed che l'operatore economico incaricato, con la formulazione dell'offerta, ha dichiarato di accettare e di impegnarsi espressamente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, a non richiedere il riconoscimento di alcuna ulteriore somma aggiuntiva per interessi e neanche ai fini di indennizzo o risarcimento.

Si precisa che la liquidazione delle fatture potrà avvenire solo dopo l'ottenimento dell'attestazione di regolarità contributiva della operatore economico. Le fatture elettroniche, oltre che i dati previsti dall'art. 42 del succitato D.L. 66/2014 (CIG, estremi dell'impegno spesa, ecc...), dovranno contenere obbligatoriamente anche il Codice Univoco Ufficio "UF7FCU" e prevedere la scissione dei pagamenti.

Gli inadempimenti agli obblighi contrattuali determineranno l'applicazione delle penali secondo le modalità indicate all'art. 6 dello schema di contratto/disciplinare di incarico fatta salva ed impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione Committente di procedere, ricorrendo all'utilizzo della garanzia definitiva di cui all'art.

103 del D.Lgs. 50/16, alla eventuale risoluzione del contratto ed all'attivazione di ogni e qualsivoglia azione giudiziaria nei confronti dell'O.E. per i danni diretti ed indiretti subiti.

Art. 8 – CAUZIONI E COPERTURA ASSICURATIVA

Per la partecipazione alla presente gara, l'operatore economico partecipante non deve presentare alcuna garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L. 120/2020.

Al momento della stipulazione del contratto l'O.E. dovrà costituire una garanzia definitiva nella misura del 10% sull'importo del servizio secondo quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all'art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016).

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali. La garanzia definitiva, a scelta dell'affidatario, può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice. Qualora sia costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Inoltre, l'operatore economico aggiudicatario, dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto/disciplinare di incarico, una polizza generale assicurativa per responsabilità civile professionale per la copertura dei rischi di natura professionale. La presentazione della polizza generale assicurativa per responsabilità civile sopra richiamata costituisce obbligo pre-contrattuale con condizione risolutiva in danno all'aggiudicatario; pertanto dalla mancata presentazione discenderà l'attivazione da parte dell'Amministrazione Committente della revoca dell'aggiudicazione dell'affidamento del servizio e la contestuale aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria fatte salve le necessarie verifiche di rito.

Art. 9 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16 non è ammesso il subappalto fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Per quanto ammissibile, in caso di subappalto troverà applicazione l'art. 105 del D.Lgs. 50/16.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice necessari per partecipare alla presente procedura di gara avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli art. 80 ed 83 comma 1 lett.a) del Codice. Per quanto riguarda i **requisiti di titoli di studio e professionali richiesti per la partecipazione alla gara**, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. Per maggiori dettagli in ordine all'attivazione e attuazione dell'avvalimento si rimanda a quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/16.

Art. 10 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario le imposte di bollo, le eventuali imposte di registro e tutte le spese eventualmente derivanti dalla stipula del contratto qualora necessario.

L'I.V.A. sui lavori è a carico del Comune di Capaci quale destinatario della prestazione che provvederà ai sensi di legge con l'esecuzione dello split payment.

Art. 11 – PENALI

Gli inadempimenti agli obblighi contrattuali determineranno l'applicazione delle penali secondo le modalità indicate all'art. 6 e segg. dello schema di contratto/disciplinare di incarico fatta salva ed impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione Committente di procedere, ricorrendo all'utilizzo della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/16, alla eventuale risoluzione del contratto ed all'attivazione di ogni e qualsivoglia azione giudiziaria nei confronti dell'O.E. per i danni diretti ed indiretti subiti.

Resta inteso che il Comune di Capaci avrà diritto ad ottenere il risarcimento dei danni per i ritardi nell'espletamento del servizio o per la rinuncia agli stessi ed il rimborso delle spese sostenute dal Comune per un nuovo affidamento fatta salva ed impregiudicata l'eventuale azione di rivalsa in sede civile e penale.

A tal proposito si ribadisce che, in caso di inadempienza da parte dell'O.E. aggiudicatario all'avvio del servizio anche in urgenza a seguito di richiesta dall'Amministrazione Appaltante, rimane facoltà del Comune di Capaci, di avviare ogni e qualsivoglia azione giudiziaria a tutela dell'Ente per il risarcimento del danno derivante dall'eventuale mancata erogazione e/o revoca del finanziamento assegnato oltre l'applicazione delle ulteriori clausole prescritte e richiamate nel contratto/disciplinare di incarico.

Art. 12 – REVOCA, RECESSO, SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti. A tal proposito si applica quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16.

A tal proposito, poiché l'intervento trova copertura finanziaria nel finanziamento ottenuto dal Comune di Capaci con D.D.G. n.2023 del 17/05/2019 da parte dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, si precisa che qualora il finanziamento venisse revocato o comunque non più erogato da parte dell'Ente/Ministero/Assessorato finanziatore, il Comune di Capaci si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto/disciplinare di incarico, alla consegna del servizio ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere all'ultimazione del servizio per impossibilità sopravvenuta senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 e che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccetta e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento.

Per i casi di sospensione e di risoluzione del contratto si applica quanto previsto dagli artt. 107 e 108 del D.Lgs. 50/16 ed ss.mm.ii.

Art. 13 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 ed ss.mm.ii., sono devolute al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Palermo essendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 14 – TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali che si dovessero rendere necessari fornire, saranno trattati mediante strumenti informatici, telematici e manuali, esclusivamente per le finalità del presente avviso, per gli scopi istituzionali, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo n°679/2016 in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR).

I dati saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi dei comuni e sul sito istituzionale dell'Ente, relativamente agli esiti finali delle procedure amministrative e in ossequio alle norme applicabili in materia di trasparenza.

Ai sensi del D. Lgs. n°196/2003 e ss. mm. ii, si precisa che il trattamento dei dati potrà essere utilizzato per la fase di controllo sulle autocertificazioni e comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese, per consentire l'accertamento dell'idoneità del concorrente a partecipare alla procedura di affidamento dell'incarico di che trattasi ed a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n°241/90 e ss. mm. e ii..

Il responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.

Art. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso Istituti Bancari o presso la Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010:, Agenzia di (..), IBAN:

L'affidatario ha comunicato a questa Stazione Appaltante, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra e, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso: Sig., nato a (..) il .././../, C.F.; Sig., nato a il .././../, C.F.

E' fatto obbligo all'affidatario, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della succitata Legge n. 136/2010; la clausola risolutiva di cui sopra sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente dedicato all'appalto comunicato all'Amministrazione.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) dell'appalto oggetto del presente contratto è il seguente: CIG:.....; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i documenti fiscali emessi dall'affidatario, ai fini dell'ottenimento del pagamento, dovranno obbligatoriamente riportare il CIG sopra indicato.

ART. 16 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL DIPENDENTE PUBBLICO (D.P.R. 16.04.2013 n.62 ART.2, comma 3).

L'affidatario si obbliga al rispetto delle disposizioni sia del D.P.R. n. 62/2013 ed ss.mm.ii. che del vigente Codice di Comportamento del Comune di Capaci; la violazione degli obblighi derivanti dal citato Decreto e dal codice locale costituisce causa di risoluzione del contratto e di violazione del rispetto del Codice Etico del Comune di Capaci.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giuseppe Lo Iacono



**Per presa visione ed accettazione
L'OPERATORE ECONOMICO
Il legale rappresentante:
(Firma per esteso)**
